



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

**REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEL REGISTRO UNICO DELLA RESIDENZIALITA'
(R.U.R.)**

**Criteria di accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali
per le persone anziane non autosufficienti
del territorio dell'Azienda ULSS n° 8 "Berica"**

Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1282 del 02/09/2020

INDICE:

ART. 1 La libera scelta

- 1.1 Accesso ai servizi e richiesta di valutazione UVMD
- 1.2 Carta dei servizi
- 1.3 Sito web "Progetto c'è un posto letto"

ART 2 Procedura di ammissione ai trattamenti di residenzialità nell' Azienda U.L.S.S. n° 8 "Berica"

- 2.1 Presentazione della domanda
- 2.2 Avvio procedura valutativa
- 2.3 Valutazione UVMD ed inserimento dei dati nel sistema informativo
- 2.4 Comunicazione della valutazione agli interessati.
- 2.5 Criteri per la valutazione di persone già inserite nei centri di servizi residenziali e non titolari d'impegnativa di residenzialità
- 2.6 Richiesta di nuova valutazione UVMD
- 2.7 Richiesta di nuova valutazione UVMD
- 2.8 Validità della valutazione UVMD

ART. 3 Graduatoria Unica

- 3.1 Gestione delle graduatorie/liste
- 3.2 Modalità di composizione delle graduatorie/liste
- 3.3 Ammissione in strutture per accoglimenti temporanei
 - 3.3.1 *I nuclei S.A.P.A.*
- 3.4 Informatizzazione delle graduatorie/liste
- 3.5 Aggiornamento delle graduatorie/liste

ART. 4 Ammissione in struttura di cittadini residenti nei Comuni del territorio dell'Azienda U.L.S.S. n° 8 "Berica"

- 4.1 Trattamenti di semi residenzialità per non autosufficienti (Centro Diurno Socio-Sanitario)
- 4.2 Casi di rinuncia all'ingresso in struttura.
- 4.3 Mobilità di ospiti non autosufficienti residenti nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS da un Centro di Servizi residenziali ad un altro.

ART. 5 Mobilità dei cittadini dell'Azienda ULSS in Centri Servizi residenziali extra Azienda ULSS ed extra Regione

- 5.1 Trasferimenti in strutture extra Azienda di ospiti non autosufficienti inseriti nelle strutture dell'Azienda U.L.S.S. n° 8 "Berica"

ART. 6 Mobilità dei cittadini extra Azienda ULSS ed extra Regione in Centri di Servizi residenziali operanti nel territorio dell'Azienda ULSS

- 6.1 Erogazioni prestazioni sanitarie

ART. 7 Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.)

ART. 8 Finanziamento e attribuzione di quote

ART. 9 Aspetti amministrativi

- 9.1 Gestione informatica della residenzialità extra ospedaliera per persone anziane non autosufficienti
- 9.2 Adempimenti dei Centri di Servizi
 - 9.1.1 *Utilizzo applicativo*
- 9.3 *Comunicazioni ai Comuni*

ART. 1**La libera scelta**

Il presente regolamento disciplina le forme della mobilità, in relazione alla caratteristica qualitativa e quantitativa dell'offerta attualmente disponibile nei Centri Servizi operanti nel territorio Veneto.

La mobilità si realizza con l'applicazione del principio di libera scelta e più precisamente attraverso la facoltà di ogni cittadino di scegliere, in quanto titolare della impegnativa di residenzialità, il Centro Servizio residenziali autorizzato, meglio rispondente alle proprie esigenze assistenziali, alle proprie aspettative, alle disponibilità economiche, anche superando i confini territoriali dell'Azienda ULSS di residenza.

Il cittadino può scegliere di utilizzare l'impegnativa di residenzialità, emessa secondo le modalità e le forme previste nei seguenti articoli, presso:

- a) Centri Servizi residenziali e semi-residenziali accreditati del territorio dell'Azienda ULSS di residenza;
- b) Centri Servizi residenziali e semi-residenziali accreditati al di fuori dell'ambito territoriale della Azienda ULSS di residenza;
- c) Centri Servizi residenziali e semi-residenziali accreditati al di fuori dell'ambito regionale attraverso le modalità previste dal presente regolamento.

Con il presente documento si disciplinano:

1. Il processo di gestione delle domande di accesso alle strutture residenziali e semiresidenziali per non autosufficienti da parte della U.V.M.D.;
2. Il sistema di garanzia della libera scelta da parte dell'utente;
2. I criteri per la gestione della graduatoria unica, per Azienda ULSS, delle persone aspiranti al riconoscimento dell'impegnativa;
3. I criteri e le modalità per l'attribuzione delle impegnative di residenzialità;
4. I criteri per la gestione del Registro Unico della Residenzialità.

Si rinvia al Regolamento UVMD generale tutto quanto non meglio precisato nel presente documento.

1.1 Accesso ai servizi e richiesta di valutazione UVMD

Poiché l'inserimento di una persona anziana in una struttura costituisce per la stessa e per la sua famiglia un momento di grande difficoltà sociale e psicologica, oltre che sanitaria ed amministrativa, è utile consentire che l'inserimento avvenga, nel rispetto della dignità della persona, tenendo presenti i vincoli di efficacia ed efficienza dei servizi coinvolti.

Al fine di diminuire i tempi di attesa e aumentare l'efficienza dei servizi, il sistema deve consentire che le strutture residenziali e i cittadini entrino in contatto per tempo, ovvero prima dell'effettiva disponibilità del posto letto, al fine di predisporre quanto necessario affinché l'iter amministrativo e le procedure di accoglienza non siano un ostacolo alla fornitura della risposta.

Questo preliminare contatto consente all'anziano e alla famiglia di conoscere meglio l'offerta e il costo dei servizi prescelti.

Per garantire ciò, gli uffici Distrettuali rilasciano a quanti richiedono l'inserimento in graduatoria il modulo "Richiesta di valutazione UVMD" con indicate le strutture residenziali accreditate, presenti nel territorio dell'Azienda U.L.S.S. n° 8 "Berica",

1.2 Carta dei servizi

Al fine di una scelta consapevole e libera da parte dell'utente, tutte le strutture residenziali e semiresidenziali sono tenute a predisporre, ad aggiornare e a pubblicizzare la carta dei servizi, secondo lo schema tipo previsto dalla normativa.

Questo documento deve indicare i criteri di accesso, le modalità di funzionamento, la tipologia della struttura, i servizi offerti, le tariffe, le rette, le garanzie, le forme di partecipazione dei familiari.

1.3 Sito web "Progetto c'è un posto letto"

L'Azienda U.L.S.S. 8 "Berica, al fine di favorire un orientamento consapevole da parte del cittadino nel sistema di offerta degli interventi residenziali, in base all'art. 14 del D. Lgs. 502/92, ha attivato, in

collaborazione con i Centri di Servizio, un efficace sistema di informazione sulla tipologia di offerta e sulla disponibilità giornaliera di accoglimento nei diversi centri di servizio, attraverso la pubblicazione in internet di un sito web (www.casediriposovicenza.it). Pertanto accedendovi, si possono conoscere quotidianamente la quantità dei posti letto accreditati e autorizzati per autosufficienti e non autosufficienti disponibili nelle strutture residenziali dell'U.L.S.S. n° 8 "Berica" – ; altresì nel sito è possibile accedere a tutte le informazioni relative al Centro Servizio visualizzato (es. importo delle rette, carta dei servizi, orari uffici, ecc.) e reperire il modulo "Richiesta di valutazione UVMD" utile per l'attivazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale e avviare l'istruttoria che permette di avere accesso ai servizi socio-sanitari e alle strutture residenziali.

ART. 2

Procedura di ammissione ai trattamenti di residenzialità

2.1 Presentazione della domanda

Gestione del flusso delle domande ammesse al trattamento di residenzialità

La domanda di valutazione UVMD, attraverso il modulo "Richiesta di valutazione UVMD", può essere presentata in conformità a quanto disposto dal Regolamento UVMD, garantendo in ogni caso il consenso informato della persona interessata e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

2.2 Avvio procedura valutativa

Acquisita la domanda, il Responsabile Cure Primarie, avvalendosi del personale amministrativo del Distretto, avvierà l'istruttoria, secondo quanto indicato nel regolamento UVMD.

2.3 Valutazione UVMD ed inserimento dei dati nel sistema informativo

La valutazione da parte dell'UVMD viene attuata secondo quanto indicato nel regolamento apposito.

L'ammissione al trattamento di residenzialità è definita dal Distretto di residenza della persona, dopo la valutazione effettuata in sede di U.V.M.D. con l'utilizzo della scheda SVAMA di cui alla DGR 2961/12 e smi, eventualmente integrata da altri strumenti di valutazione, quando ritenuti necessari dal Responsabile di U.V.M.D. o previsti per tipologie particolari di utenti.

I criteri di priorità della graduatoria, secondo i principi di equità e di trasparenza, sono definiti sulla base della situazione esaminata con le schede S.VA.M.A. associate alla valutazione - previa analisi del supporto della rete sociale e delle alternative all'istituzionalizzazione - condivisa in sede di UVMD.

Si precisa che, ai fini di stabilire con precisione la competenza istituzionale, sempre in sede di valutazione UVMD, sarà cura dell'assistente sociale partecipante identificare ufficialmente il Comune di residenza della persona valutata. Questo dato dovrà essere poi registrato nel sistema informativo distrettuale. Nel caso in cui la persona sia già accolta in una struttura residenziale extra ospedaliera, la competenza è del comune di provenienza ovvero del comune in cui la persona risiedeva al momento dell'ingresso in struttura a qualsiasi titolo.

È cura del Distretto inserire tutte le informazioni riguardanti la valutazione UVMD e la scheda S.Va.M.A. nel sistema informativo aziendale.

2.4 Comunicazione della valutazione agli interessati

Il Distretto, responsabile del procedimento valutativo, invia l'esito della valutazione e il progetto individuato:

- **all'utente;**
- **e alla persona di riferimento se diversa dall'utente.**

Nel caso di non idoneità al progetto richiesto dall'utente, sarà cura dell'UVMD indicare un progetto alternativo.

2.5 Gestione degli aggravamenti

In un'ottica di gestione dei nuovi processi e di governo della complessità del sistema si ritiene che il livello di intensità di assistenza sanitaria attribuito all'utente dall'UVMD e recepito dal Centro di Servizi in fase di accoglimento della persona non possa essere suscettibile a modifiche durante la sua permanenza all'interno della struttura ospitante.

Le modifiche delle condizioni di autosufficienza residuale, in genere non generano cambi di profilo.

Qualora però queste fossero rilevanti e necessitassero di una modifica del progetto di presa in carico all'interno del Centro di Servizio, è la UOI (Unità Operativa Interna), l'unità operativa che dovrà gestire qualsiasi riprogettazione per garantire la continuità assistenziale della persona.

In situazioni complesse, la UOI coinvolgerà il medico coordinatore dell'ULSS che dovrà attivare anche l'UVMD nel caso dovessero verificarsi passaggi di progetto o rivalutazioni finalizzate a modificare il punteggio di graduatoria.

Relativamente al grave disturbo cognitivo, i passaggi di livello potranno essere previsti a favore di persone già accolte in un Centro di Servizio per le quali si decide un cambio di livello assistenziale, sempre tramite UVMD come suaccennato, per consentire la fuori uscita dal Nucleo Alzheimer di 2° livello verso un nucleo di 1° livello. Rimane competente comunque l'UVMD per valutare e autorizzare altri tipi di cambio di progetto che, nel caso di persone già inserite in centro di servizio, devono essere segnalati dal medico coordinatore dopo valutazione da parte della UOI.

2.6 Criteri per la valutazione di persone già inserite nei centri di servizi residenziali e non titolari d'impegnativa di residenzialità

Tutti i nuovi ospiti, autosufficienti e non autosufficienti, al momento del loro accoglimento, devono essere in possesso della documentazione SVAMA e della relativa valutazione UVMD, ai fini della definizione del percorso assistenziale e per acquisire l'informazione certificata circa il Comune di provenienza (comune di residenza dell'ospite, al momento dell'ingresso in struttura a qualsiasi titolo).

Per le persone già inserite da almeno 6 mesi nei centri di servizi residenziali e non titolari di impegnativa di residenzialità il punteggio relativo al **“supporto della rete sociale”** (scheda S.VA.M.A.) viene convenzionalmente fissato in **240** punti. Questa variazione di punteggio è automatica e non richiede un ulteriore UVMD.

Per casi di aggravamento delle condizioni di salute e di autonomia di un ospite, *“in attesa che si verifichino le condizioni che rendono possibile il passaggio dell'ospite al livello di intensità appropriato, il Centro di Servizi, compatibilmente con i propri standard organizzativi, assicura all'ospite stesso le prestazioni socio-sanitarie idonee”* (cfr. Decreto 244/2007).

Eventuali evoluzioni delle condizioni di non autosufficienza di una persona già ricoverata, in regime privato, sono valutate dalla UOI. Nel caso in cui si verificasse la possibilità di un cambio di profilo / progetto / punteggio, d'intesa con il medico coordinatore, verrà richiesta dalla Centro di Servizi l'attivazione dell'UVMD per l'accertamento delle condizioni di non autosufficienza, con l'applicazione della scheda SVAMA e l'eventuale inserimento - aggiornamento nella Graduatoria Unica.

La richiesta di attivazione UVMD è a cura del Centro di Servizi se l'ospite non fosse in grado di provvedere autonomamente e fosse privo di riferimenti.

“Al fine di semplificare le modalità di accertamento dello stato di aggravamento, “convenzionalmente” tale accertamento viene effettuato dall'UVMD dell'Azienda ULSS dove insiste il Centro di Servizi, previa comunicazione e accettazione della competente Azienda ULSS di provenienza” (cfr. Decreto 244/2007).

2.7 Richiesta di nuova valutazione

La richiesta di rivalutazione, di norma, può essere presentata dopo almeno sei mesi dall'ultima valutazione.

Nel caso di sopraggiunto aggravamento della situazione sanitaria, funzionale e/o socio ambientale, avvalorata da idonea documentazione sanitaria, l'utente o altra persona di riferimento (si rimanda la regolamento UVMD), può richiedere nuovamente l'attivazione dell'UVMD per un aggiornamento della situazione e del rispettivo punteggi di gravità.

Relativamente alle persone già ricoverate in Centro di Servizi, l'aggravamento per un evento sanitario acuto non genera di norma una rivalutazione UVMD.

L'UVMD interviene per valutare eventuali esiti stabilizzati, segnalati al medico coordinatore, di un evento acuto che aggravano in modo evidente lo stato precedente. Per la progressiva perdita di autonomia dovuta all'aggravamento di una condizione cronica, l'UVMD potrà intervenire con cadenza di cui al primo comma e nel rispetto delle modalità sancite dall'articolo 2.5.

2.8 Validità della valutazione UVMD

Il cittadino può restare iscritto nella Graduatoria/Lista del progetto individuato:

- fino a dodici mesi consecutivi nel caso di progetto di accoglimento definitivo, sia diurno che residenziale;
- fino a sei mesi consecutivi nel caso di un progetto di accoglimento residenziale temporaneo;
- Trascorso questo periodo, ha termine la validità della valutazione ed automaticamente la persona fuoriesce dalla Graduatoria/Lista in cui era presente.

La data di scadenza della valutazione è riportata nella lettera di comunicazione dell'esito valutazione, trasmessa dal Distretto agli interessati e al Comune di residenza.

ART. 3

Graduatoria Unica

3.1 Gestione delle graduatorie/liste

Si identifica nella U.O.C. Disabilità e Non autosufficienza, la competenza per la gestione delle informazioni contenute nella Graduatoria Unica e per l'emissione delle impegnative di residenzialità agli aventi diritto in base alle modalità individuate dal presente regolamento.

La Graduatoria Unica è visibile, via web, agli operatori autorizzati, compresi i Comuni.

Il Responsabile della U.O.C. Disabilità e Non autosufficienza è il responsabile della gestione delle liste di attesa e del Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.).

L'emissione dell'impegnativa è subordinata all'effettiva disponibilità, all'interno delle risorse del Fondo per la Non Autosufficienza annualmente attribuite ed è regolata dal Registro Unico della Residenzialità attivo presso l'Azienda U.L.S.S. n° 8 "Berica".

3.2 Modalità di composizione delle graduatorie/liste

In attesa del verificarsi delle condizioni che consentano l'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale, il cittadino, a seguito della valutazione di cui al precedente art. 2, viene inserito nella Graduatoria unica per tutto il territorio della ULSS n° 8 "Berica".

Si precisa che ad ogni progetto definito dalla UVMD corrisponde ad una specifica codifica di progetto assistenziale articolata nella scheda S.Va.M.A.

3.3 Ammissione in strutture per accoglimenti temporanei di sollievo

Si tratta di accoglimenti effettuati nei Centri di Servizi per non autosufficienti, in posti letto autorizzati/accreditati, la cui durata generalmente non supera di norma i 30 gg.

L'UVMD può proporre eventuali proroghe a questi periodi, nel caso in cui sia presente una motivazione a supporto, previa la verifica della disponibilità delle risorse.

La priorità dell'accoglimento è determinata dal quadro sinottico "Accoglienza in Residenza". In considerazione dell'elevato valore assistenziale ricoperto da questo livello di offerta, quale servizio di supporto alla domiciliarità che interviene per proporre un periodo di sospensione del carico assistenziale o per i casi appena sopra descritti, si ritiene determinante la vicinanza territoriale tra l'abitazione della persona e la struttura residenziale accogliente.

Alla luce di tali considerazioni, il rilascio dell'Impegnativa di Residenza sarà effettuato alle persone non autosufficienti valutate dall'UVMD con un progetto di accoglimento temporaneo da attuarsi esclusivamente presso i Centri Servizi dell'Azienda ULSS n° 8 "Berica", salvo eccezioni motivate dall'UVMD.

3.3.1 I nuclei S.A.P.A.

Relativamente agli accoglimenti temporanei nei nuclei S.A.P.A. (Servizi Alta Protezione Alzheimer) si precisa quanto segue (cfr. DGR 2208/2001):

1. il servizio S.A.P.A. fornisce una specifica e specialistica assistenza al malato, per intervenire come supporto nei periodi di "crisi assistenziale" e mantenerlo il più a lungo possibile al proprio domicilio; l'accoglimento temporaneo in tali sezioni residenziali ad alta protezione si rende opportuno per la gestione di particolari progetti terapeutici specifici volti a gestire i disturbi cognitivi, comportamentali, motori e di continenza, nonché per avviare programmi di riattivazione e di ricondizionamento cognitivo, qualora possibile;
2. l'accesso al servizio avviene previa valutazione da parte dell'UVMD territorialmente competente che dovrà redigere uno specifico progetto indicando nel verbale SVAMA la dicitura "autorizzazione per l'accoglienza temporanea in SAPA" con declinati gli obiettivi di cura individuati;
3. è opportuno, quando possibile, la condivisione del progetto S.A.P.A. con il Cento per il Decadimento Cognitivo e Altre Demenze dell'Azienda ULSS.

3.4 Informatizzazione delle graduatorie/liste

Presso l'Azienda ULSS è attiva una Graduatoria Unica, articolata come sopra e distinta per livello di intensità assistenziale/tipologia di attività e per sesso, nel cui ambito compaiono tutte le informazioni di cui sopra.

Il sistema informativo territoriale (SIT), permette un aggiornamento costante dello stato della Graduatoria, consente la circolazione delle informazioni relative alla disponibilità di impegnative di residenza e garantisce la libera scelta al cittadino, realizzando una gestione, intesa non come semplice tenuta di un registro, ma come strumento di governo dei meccanismi di domanda e di offerta.

Tutto il sistema così predisposto consente di:

- governare l'appropriatezza della domanda;
- governare l'appropriatezza dell'offerta;
- garantire la trasparenza degli atti della pubblica amministrazione, di tutti i passaggi valutativi; di attribuzione del punteggio e dell'impegnativa di residenza;
- garantire la gestione integrata e condivisa delle liste di attesa per l'ingresso in strutture residenziali e semi-residenziali per anziani non autosufficienti;
- monitorare nel tempo la presa in carico dell'utente nei termini di:
 - tempi di attesa per posizionamento in graduatoria e per profilo di non autosufficienza;
 - variazioni delle situazioni dell'utente intercorse fra la valutazione e l'ingresso;
- sviluppare la comunicazione fra i numerosi soggetti che operano nell'area anziani (Distretti, Area Anziani, Comuni, MMG, Reparti Ospedalieri, Strutture intermedie).

3.5 Aggiornamento delle graduatorie/liste

L'aggiornamento della Graduatoria Unica avviene giornalmente utilizzando le tecnologie informatiche; è quindi costante e basato sulle informazioni fornite dal Distretto e dalle strutture residenziali/Centri di Servizi alla U.O.C. Disabilità e non autosufficienza, relativamente a:

- disponibilità di impegnative di residenza nei Centri Servizi residenziali (distinte per tipologia e per Azienda U.L.S.S. di riferimento);
- ingresso in struttura residenziale del cittadino (per tipologia di attività e ULSS di provenienza dell'impegnativa);
- nuove richieste di iscrizione alla Graduatoria Unica;
- prenotazione dell'impegnativa;
- attesa per ricovero ospedaliero dell'utente;

- rinuncia o sospensione della richiesta, da parte dell'utente;
- trasferimento dell'utente in altra Azienda ULSS;
- decesso di un cittadino iscritto nella graduatoria;
- aggravamento della condizione complessiva di non autosufficienza..

ART. 4

Ammissione in struttura di cittadini residenti nei Comuni del territorio dell'Azienda U.L.S.S. n° 8 "Berica"

L'inserimento nelle strutture convenzionate di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n° 8 "Berica" può avvenire esclusivamente nel rispetto delle risorse assegnate annualmente all'Azienda ULSS da parte della Regione Veneto attraverso il Fondo per la Non Autosufficienza.

La tipologia dell'inserimento e/o autorizzazione all'ingresso si realizza mediante iscrizione nella Graduatoria Unica aziendale.

L'accesso alla struttura è possibile nel momento in cui l'effettiva disponibilità della impegnativa si associa alla disponibilità del posto desiderato, con inserimento nel primo posto con accordo contrattuale disponibile in strutture residenziali e semiresidenziali extra ospedaliere.

Si definiscono le seguenti modalità operative gestite tramite un supporto informatico specifico:

1. Nel momento in cui il cittadino ha espresso il gradimento per uno o più Centri di Servizi residenziali o semi-residenziali, è iscritto nella Graduatoria Unica e gli stessi Centri saranno informati e documentati attraverso l'accesso alle informazioni della Graduatoria Unica a mezzo web.
2. L'Azienda ULSS, al fine di procedere all'ammissione del cittadino al Centro di Servizi verificherà la disponibilità di impegnative di residenzialità, il cui rilascio è condizionato al numero effettivo di impegnative/anno equivalenti disponibili nel corso dell'anno presso l'Azienda U.L.S.S. n° 8 "Berica", come programmato dalla Regione del Veneto.
3. Accertata la disponibilità di impegnative, da parte del Centro di Servizi sarà contattata la prima persona in graduatoria corrispondente per la tipologia (livello assistenziale) del posto liberatosi. La struttura dovrà confermare l'inserimento in struttura e l'ingresso effettivo nel Centro di Servizi, di norma, entro il termine di **5 giorni lavorativi** dalla data di contatto per l'ingresso (data di prenotazione del posto). La data di accoglimento dovrà essere recepita tempestivamente dalla U.O.C. disabilità e non autosufficienza, **entro 24 ore (giorno lavorativo) dall'avvenuto ingresso**.
4. L'Azienda ULSS provvede ad emettere l'impegnativa di residenzialità all'atto dell'accoglimento dell'interessato presso il Centro di Servizi prescelto, rilevando l'evento tramite l'aggiornamento nel sistema informativo effettuato dal Centro di Servizi o tramite comunicazione scritta, nel caso di Centri di Servizi ubicati fuori ULSS.

Nel caso in cui l'interessato abbia espresso la propria preferenza per l'accoglimento in più Centri Servizio residenziali, egli potrà entrare nella struttura che per prima presenterà la disponibilità del posto letto ovvero decidere di attendere per l'ingresso in uno degli altri Centri di Servizi prescelti.

4.1 Trattamenti di semi residenzialità per non autosufficienti (Centro Diurno Socio-Sanitario)

Il sistema della semi residenzialità extra ospedaliera definito dalla D.G.R. 751/2000 prevede per ogni ULSS una dotazione di impegnative destinate alla semi residenzialità che va gestita in termini di allocazione nell'ambito della concertazione complessiva che interessa le strutture residenziali.

L'ammissione ai trattamenti di semi residenzialità è disposta dal Distretto a seguito della valutazione effettuata dalla U.V.M.D. (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale) in applicazione della scheda S.VA.M.A. (D.G.R. n. 2961/2012) e secondo il regolamento di cui alla D.G.R. n. 561/1999 e successive modificazioni.

Il cittadino, a favore del quale è stata emessa una impegnativa di semi residenzialità ha facoltà di scegliere il posto tra quelli accreditati effettivamente disponibili presso i Centri di Servizi del territorio dell'U.L.S.S. di residenza o fuori di esso con una distribuzione e con modalità erogative sovrapponibili a quelle previste per la residenzialità per non autosufficienti.

Alle persone non autosufficienti ospitate in struttura semiresidenziale (Centro Diurno Socio-Sanitario) viene mantenuto il Medico di medicina generale e la residenza anagrafica. La convenzione prevede che sia a carico dell'ospite la sola retta alberghiera mentre rimane a carico dell'U.L.S.S. quella relativa alle spese di rilievo sanitario.

4.2 Casi di rinuncia all'ingresso in struttura

Nel caso in cui l'interessato, contattato da tutte le strutture per le quali aveva espresso la richiesta d'ingresso, rinunci momentaneamente all'ingresso richiedendo di mantenere il proprio nominativo nella Graduatoria Unica, l'Azienda ULSS provvederà a contattarlo per sospendere la richiesta.

Alla scadenza concordata la richiesta verrà riattivata nella Graduatoria Unica e seguirà, da quel momento, il normale scorrimento previsto, secondo l'ordine di precedenza sopra descritto a meno che, nel frattempo, non sia trascorso il periodo di validità della valutazione.

4.3 Mobilità di ospiti non autosufficienti residenti nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS da un Centro di Servizi residenziali ad un altro

In caso di richiesta di trasferimento da parte dell'utente da una struttura ad un'altra o il reciproco scambio fra strutture, nell'ambito dell'Azienda, esso potrà avvenire, previo nulla osta del Responsabile UVMD, sentito il Servizio Sociale del Comune di provenienza, esclusivamente per il corrispondente livello di assistenza, attraverso la libera scelta dell'utente a cui deve corrispondere l'accertata disponibilità di un posto da parte del responsabile del registro della residenzialità (R.U.R.).

ART. 5

Mobilità (passiva) dei cittadini dell'Azienda ULSS in Centri Servizi residenziali extra Azienda ULSS ed extra Regione

Nel caso il cittadino esprima la scelta di essere accolto in un Centro Servizi ubicato in un ambito territoriale esterno a quello dell'Azienda ULSS n° 8 "Berica", questa provvede a:

- a) accertare l'effettiva disponibilità del posto letto presso l'Azienda ULSS competente per territorio (per i casi extra regione è necessario acquisire le certificazioni di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento conformi alle disposizioni della Regione competente);
- b) iscrivere la persona stessa nell'apposita graduatoria aziendale delle persone in attesa di attribuzione di impegnativa per le sezioni 2 e 3;
- c) emettere l'Impegnativa al momento in cui:
 - a. la persona richiedente è la prima in graduatoria;
 - b. ricorra la disponibilità effettiva del posto letto con accordo contrattuale comunicata dal Centro Servizi interessato;
- d) l'Azienda ULSS dove ha sede il Centro Servizi ospitante iscriverà la persona nell'apposita sezione del locale Registro Unico della Residenzialità.

Le strutture inviano mensilmente ad ogni Azienda ULSS che ha rilasciato impegnative, il rendiconto delle presenze relative alle proprie persone che hanno usufruito delle prestazioni di assistenza residenziale che richiedono la corresponsione della quota di rilievo sanitario spettante, secondo le modalità indicate dalla DGR 1231/2018.

Nel caso in cui l'importo della impegnativa di residenzialità richiesta per l'ammissione in struttura extra regionale di un cittadino residente nel Veneto sia superiore ai livelli massimi stabiliti dalla Regione del Veneto,

l'ULSS riconosce l'importo massimo praticato nel Veneto per il corrispondente livello d'intensità assistenziale e acquisisce l'impegno dell'interessato a pagare direttamente la differenza.

La struttura interessata provvederà a dare immediata comunicazione, nelle forme previste e concordate, all'Azienda ULSS della data di effettivo ingresso dell'assistito.

5.1 Trasferimenti in strutture extra Azienda di ospiti non autosufficienti già inseriti nelle strutture dell'Azienda U.L.S.S. n° 8 "Berica"

Il trasferimento di ospiti già inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali con accordo contrattuale con l'Azienda ULSS n° 8 "Berica" in centri di altre Aziende è subordinato all'accertamento, da parte dell'Ufficio Aziendale competente, dell'effettiva disponibilità del posto letto con accordo contrattuale di pari tipologia assistenziale presso le strutture dell'Azienda ULSS competente per territorio (per i casi extra Regione è necessario acquisire le certificazioni di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento conformi alle disposizioni della Regione competente).

ART. 6

Mobilità (attiva) dei cittadini extra Azienda ULSS ed extra Regione in Centri di Servizi residenziali operanti nel territorio dell'Azienda U.L.S.S. n° 8 "Berica"

Per i cittadini non residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n° 8 "Berica", l'inserimento in una struttura con accordo contrattuale con l'Azienda Ulss 8 è subordinato all'emissione dell'impegnativa da parte dell'Azienda ULSS di provenienza, congiuntamente alla domanda di accoglimento e alla scheda S.Va.M.A., completa di quadro sinottico per la collocazione nella Graduatoria Unica e l'accesso ad una determinata tipologia assistenziale.

I richiedenti verranno inseriti nella Graduatoria Unica dell'Azienda ULSS n°8 "Berica" a cura dell'U.O.C. Disabilità e non autosufficienza.

L'accoglimento dei cittadini non residenti avviene:

- a) nel caso di prima posizione in Graduatoria Unica delle persone esterne;
- b) con scorrimento della Graduatoria Unica nel caso di non copertura con impegnative dell'ULSS n° 8 "Berica" dei posti liberi accreditati presso i Centri di Servizi, nel rispetto della priorità determinata dal punteggio di gravità della stessa graduatoria.

6.1 Erogazione delle prestazioni sanitarie

A seguito dell'inserimento, che avviene dopo verifica del rilascio dell'impegnativa di residenzialità, si possono configurare le seguenti tipologie:

- se trattasi di cittadini residenti in altre Aziende ULSS del Veneto saranno garantiti i servizi previsti dall'accordo contrattuale di cui alla D.G.R. 1231/2018;
- se trattasi di cittadini non residenti nel Veneto tali costi, come disposto dalla DGR 4519 del 14.12.1999 e successivamente ribadito dalla circ. 961/20511 del 30.03.2000, vanno fatturati dalla struttura convenzionata, direttamente all'Azienda di provenienza. Il Centro Servizi è comunque tenuto a comunicare all'Azienda ULSS i dati relativi agli ospiti provenienti da fuori Regione per la registrazione degli stessi nell'ambito dell'apposita sezione del registro unico della residenzialità di cui all'art. 8. applicando le vigenti modalità di compensazione della mobilità sanitaria.

ART. 7**Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.)**

L'Azienda ULSS n° 8 "Berica" istituisce il Registro Unico della Residenzialità, previsto nelle D.G.R. n. 751/2000 e dalla D.G.R. 312/2001, e reso obbligatorio con D.G.R. n. 2210/2001.

Il Registro Unico della Residenzialità (RUR) contiene, oltre alle sezioni di seguito descritte, la graduatoria unica distinta per tipologia di impegnativa di residenzialità per l'accesso ai servizi residenziali territoriali. L'aggiornamento della graduatoria del Registro Unico della Residenzialità avviene costantemente attraverso la comunicazione dei nuovi aventi diritto da parte della Azienda ULSS e la comunicazione delle disponibilità del posto da parte delle strutture.

Il registro, sulla base della dotazione complessiva delle impegnative/anno equivalenti disponibili, dei posti letto autorizzati, delle disposizioni regionali, degli accordi in atto e delle specifiche ipotesi di integrazione proposte dal Piano di Zona, consta di due macro articolazioni:

A. Registro "ufficiale" degli inserimenti residenziali e semiresidenziali, gestito sulla base delle impegnative/anno equivalenti disponibili nei posti letto autorizzati/accreditati e con accordo contrattuale, si articola nelle seguenti **sezioni**:

1. Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza della U.L.S.S. n.8 "Berica" e ospitate in Strutture Residenziali e Semiresidenziali dello stesso territorio. L'azienda ULSS 8 ritiene strategica l'offerta di accoglimento temporaneo, quale servizio a supporto della famiglia al fine di favorire il mantenimento nel proprio domicilio dell'utente; per tale motivo i responsabili UVMD possono autorizzare, con priorità rispetto agli ingressi definitivi, l'inserimento temporaneo di ospiti non autosufficienti in posti letto autorizzati, in strutture disponibili ad accogliere tale tipologia di ingressi, mediante il rilascio di impegnative a termine.
2. Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza della U.L.S.S. e ospitate in Strutture Residenziali e Semiresidenziali ubicate in ambito territoriale di altra U.L.S.S. del Veneto.
3. Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza della U.L.S.S. 8 e ospitate in Strutture Residenziali e Semiresidenziali ubicate in ambito territoriale fuori della Regione Veneto.
4. Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse da altre UU.LL.SS.SS. del Veneto a favore di persone ospitate nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di competenza dell'Azienda ULSS n° 8 "Berica".
5. Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore di persone residenti fuori dal Veneto e ospitate nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di competenza dell'Azienda ULSS n° 8 "Berica".

B. Registro degli inserimenti di "altri" utenti che si articola nelle seguenti sub aggregazioni rispetto alle quali (punti 1 e 2) si applicano, in sede di attivazione dei registri, i criteri di appartenenza o meno all'Azienda basati sulla data di primo ingresso come definita nell'allegato 1 della D.G.R. 3632 del 13/12/2002:

1. Persone autosufficienti, ospiti di Centri Servizi, ai quali non viene rilasciata l'impegnativa. L'utente non gode di alcun beneficio in termini di contributo di rilievo socio-sanitario all'inserimento, la rivalutazione dell'autosufficienza avviene secondo le regole enunciate in precedenza.

2. Persone non autosufficienti, ospiti di Centri Servizi a pagamento totale: sono utenti, valutati con S.Va.M.A. con indicata la presenza di non autosufficienza, anche inseriti nella Graduatoria Unica per inserimento temporaneo o definitivo che, in attesa di maturare il diritto all'impegnativa, su propria iniziativa, richiedono e ottengono l'inserimento in una struttura protetta con totale onere a proprio carico.

ART. 8

Finanziamento e attribuzione di quote

La retta per l'accoglienza nei Centri Servizi Residenziali per persone non autosufficienti si articola in: quota alberghiera e quota di rilievo sanitario.

La quota "alberghiera" è a carico della persona ospite e/o dei suoi familiari e, in subordine, del Comune di provenienza, previamente informato, presso il quale il cittadino risiede o era iscritto ai registri di anagrafe al momento dell'ingresso in un Centro Servizi (art. 6 comma 4 Legge n. 328/2000 e art. 13 - bis Legge Regionale n. 5/1996, come introdotto dall'art. 102 della Legge Regionale n. 5/2000), ancorché autosufficiente, in base ai singoli Regolamenti comunali e secondo la normativa sull'ISEE.

Rimane inteso che il servizio sociale comunale (del comune di residenza) viene coinvolto in UVMD ne caso in cui si preveda l'integrazione economica della retta.

L'impegnativa di residenzialità relativa alla quota di rilievo socio-sanitario:

- viene emessa dalla Azienda ULSS nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede o era iscritto ai registri di anagrafe al momento di ingresso in un Centro Servizi;
- viene comunicata al Centro di Servizi scelto dal cittadino assistito e all'ULSS dove insiste il centro di servizi accogliente.

Relativamente alla gestione degli aggravamenti, si rinvia a quanto dichiarato al punto 2.5

L'Azienda ULSS n° 8 "Berica" provvede a liquidare ai Centri Servizi residenziali le competenze relative a tutte le impegnative attive nei Centri medesimi (extra ULSS e Regione) previa trasmissione mensile del resoconto delle presenze e relativa fatturazione, così come stabilito dalla DGR 457/2007.

I Centri di Servizi residenziali operanti nel territorio dell'Azienda ULSS n°8 "Berica" trasmetteranno all'Azienda ULSS di competenza il resoconto mensile delle presenze e la relativa fatturazione, secondo le forme e le procedure stabilite dalla Regione in conformità ai dettami della DGR 457/2007, relativamente ai cittadini non residenti.

ART. 9

Aspetti amministrativi

La definizione dei compiti amministrativi è legata alla necessità di decentrare al massimo i processi decisionali e di utilizzo delle impegnative, ferma restando la necessità dell'A.U.L.S.S. di monitorare il processo erogativo complessivo, utilizzando anche una serie di indicatori (di processo, di output e di outcome) necessari per la fase successiva di riprogrammazione. La determinazione di ciò avverrà successivamente attraverso specifici accordi istituzionali.

Il sistema informativo gestionale del RUR è unico per tutta l'Azienda (graduatoria unica e dotazione unitaria delle impegnative) e risponde a una serie di specifiche necessarie non solo per gestire il RUR ma anche per assolvere ai debiti informativi regionali e nazionali.

9.1 Adempimenti dei Centri di Servizi

9.1.1 Utilizzo applicativo

Il sistema di gestione delle Impegnative di Residenzialità presuppone un aggiornamento sistematico delle informazioni che regolano la disponibilità e la chiusura delle stesse.

Pertanto, al fine di garantire la corretta funzionalità del sistema di gestione, i Centri di Servizi sono tenuti a:

- inserire nell'applicativo i dati relativi a ingressi, entro le 24 ore dall'evento;
- inserire nell'applicativo, o trasmettere via web service, i dati relativi alle dimissioni, entro le 24 ore dall'evento;
- inserire nell'applicativo, o trasmettere via web service, i dati relativi alle assenze per ospedalizzazione o per altri motivi, possibilmente entro 24 ore dall'evento e, comunque, entro e non oltre il 3° giorno lavorativo successivo al mese di competenza per la gestione dei processi di fatturazione.

9.2 Gestione informatica della residenzialità extraospedaliera per persone anziane non autosufficienti

In conformità con le normative nazionali e regionali relative alla riorganizzazione del sistema informatico di gestione e monitoraggio, di misurazione ed elaborazione dei dati riguardanti la residenzialità extraospedaliera, i Centri di Servizi sono tenuti a fornire all'Azienda ULSS tutte le informazioni e i dati necessari ad integrare il flusso informativo richiesto, anche attraverso l'utilizzo di applicativi resi disponibili dalla Regione o dalla medesima ULSS.

9.2.1 Gestione flusso FAR

I dati relativi al flusso FAR saranno inseriti dai Centri di Servizi Residenziali nell'applicativo messo a disposizione dall'Azienda ULSS o trasmessi via Web service in un formato e in una modalità integrata tra sistemi informativi.

9.3 Comunicazioni ai Comuni

In conformità agli indirizzi indicati all'art.6 - comma 4 - della Legge 328/2000, le strutture residenziali sono tenute ad informare il Comune di residenza della persona accolta con un progetto definitivo, a qualsiasi titolo.